

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G13936 del 01/10/2014

Proposta n. 16344 del 26/09/2014

**Oggetto:**

Dlgs 08/04/2010 n. 61, art. 10, lettera c). Autorizzazione alla riduzione, limitatamente alla vendemmia 2014, di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, stabilito dall'art. 4 del disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino a D. O. "Est!,Est!!,Est!!!" di Montefiascone.

**Proponente:**

|                               |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| Estensore                     | GENOVESI DOMENICO | _____ |
| Responsabile del procedimento | DOMENICO GENOVESI | _____ |
| Responsabile dell' Area       |                   | _____ |
| Direttore Regionale           | R. OTTAVIANI      | _____ |
|                               |                   | _____ |
| Protocollo Invio              |                   | _____ |
| Firma di Concerto             |                   | _____ |

**OGGETTO:** Dlgs 08/04/2010 n. 61, art. 10, lettera c). Autorizzazione alla riduzione, limitatamente alla vendemmia 2014, di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, stabilito dall'art. 4 del disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino a D. O. **“Est!,Est!!,Est!!!” di Montefiascone.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

**VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** l'art. 10, lettera c) del Dlgs n. 61 del 08/04/2010, il quale prevede, tra l'altro, che le Regioni, su proposta dei Consorzi Volontari possono, annualmente, autorizzare la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dal disciplinare di produzione, delle uve destinate all'ottenimento dei vini a D.O.P.;

**VISTA** la richiesta del 19/09/2014 – presentata alla Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, ed ascritta al protocollo con il n. 518740, in data 19/09/14, con la quale tutte le cantine che producono la D. O. chiedono l'applicazione, nella zona di produzione del vino a D. O. **“Est!,Est!!,Est!!!” di Montefiascone**, di quanto previsto alla citata lettera c) dell'art.10 del Dlgs n. 61 del 08/04/2010, limitatamente alla vendemmia 2014, adducendo condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nella zona di produzione del citato vino a D.O. nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014, situazione che non consentirà in molti casi il raggiungimento della gradazione prevista dall'art. 4 del disciplinare di produzione ;

**CONSIDERATO** che sulla base dei dati rilevati e forniti dal SIARL( Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio) , che gestisce il servizio agro meteo regionale, con particolare riferimento ai dati storici delle “Misure termo pluviometriche mensili dal 1980 al 2005, rilevate nella provincia di Viterbo”, ed ai dati aggregati del 2014 elaborati sino al 31/08/14, la competente struttura della Direzione Agricoltura ha verificato l'andamento climatico sopra descritto;

**RITENUTO** di aderire alla richiesta delle Cantine della D. O. sopraindicata e, pertanto, di autorizzare, limitatamente alla vendemmia 2014, la riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla produzione del vino a D. O. **“Est!,Est!!,Est!!!” di Montefiascone.**

#### **DETERMINA**

Di autorizzare, ai sensi del Dlgs n.61 del 08/04/2010, art. 10, lettera c), limitatamente alla vendemmia 2014, la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito dall'art 4 del disciplinare di produzione, delle uve destinate all'ottenimento del vino a D. O. **“Est!,Est!!,Est!!!” di Montefiascone**, così come da richiesta presentata dalle Cantine che producono la D. O. stessa;

non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12, come integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lazio

Il Direttore  
Roberto Ottaviani